

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

Repertorio n. Atti Privati

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'EDIFICIO CINEMA TEATRO

COMUNALE "MARMOLADA" SALA 1 E ANNESSI BAR – BIGLIETTERIA.

CODICE CIG:

Tra i signori:

1) nato a il , residente a Canazei (TN), Strèda

, codice fiscale , il quale interviene nel presente atto in qualità di

Sindaco pro tempore e rappresentante legale, e quindi in nome e per conto del

Comune di Canazei con sede in Canazei, Strèda Roma 12, C.F. 00374450229, a

ciò autorizzato in forma dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consi-

glio Comunale n. 6 del 29 marzo 2011.-----

2) , nato a il , residente in Canazei (TN) Strèda

C.F. I quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di titolare del-

la Società _____, con sede in Strèda 8, P.IVA

di seguito denominato anche gestore; -----

i quali stipulano e convengono quanto segue: -----

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 069 del 22.05.2025 è stato disposto

in esito a procedura pubblica di stipulare con la società contratto di

concessione per l'affidamento in gestione dell'edificio cinema teatro comunale

"Marmolada" sala 1 e annessi bar – biglietteria per il periodo dal 14 luglio 2025 al

31 maggio 2028 con eventuale proroga per ulteriori 24 mesi dalla scadenza, se-

condo le condizioni di cui alla delibera della Giunta comunale n. del ,

e in accettazione dell'offerta dalla stessa presentata in data sub. prot. _____ del

dalla sig.ra _____ in qualità di titolare della Società;-----

- che il sig. _____ titolare della Società _____ ha a presentare tutta la docu-

mentazione richiesta per la stipula del contratto di concessione con nota di data

prot. _____ ;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

costituendo la premessa parte integrante del presente atto le parti convengono

quanto segue. -----

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

La presente concessione ha per oggetto la gestione del complesso cinema teatro

comunale "Marmolada", ubicato in Strèda Roma al n. 38 a Canazei – p.ed. 681, al

fine di effettuarvi attività ricreative, culturali, di proiezione cinematografica e/o di

allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canore, convegnistica e simili. -----

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI LOCALI.

L'edificio è composto da due piani interrati, un piano terra e due piani fuori terra. I

locali oggetto del presente contratto di concessione, con i relativi impianti e attrezz-

zature, consistono in: Sala 1 (piano terra), platea con posti a sedere 256, galle-

ria con posti a sedere 120, macchina di proiezione digitale e su pellicola, servi-

zi igienici, biglietteria e annesso bar. La sala al piano interrato non è oggetto del

contratto di concessione e rimarrà nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione

comunale. L'impianto di riscaldamento è centralizzato e dotato di ventilazione. -----

Sono comprese le attrezzature e gli arredi come risultanti da elenco inventariato

dal Comune di Canazei la cui copia viene consegnata alla parte concessionaria. --

ART. 3 – DURATA E CANONE.

La presente concessione ha inizio dal 14 luglio 2025 e termine il 31 maggio 2028,

con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi dalla scadenza. -----

Alla scadenza la stessa si intende scaduta automaticamente senza necessità di alcun preavviso. In caso di mancata proroga il gestore della struttura dovrà rilasciare i locali e riconsegnarli all'Amministrazione comunale senza alcuna pretesa o prelazione su successivi contratti. -----

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per ragioni di pubblico interesse. -----

Il canone annuo è stabilito in euro _____ come offerto in sede di gara oltre ad iva di legge. Il canone è da corrispondersi in un'unica rata anticipata scadente il _____ (data di sottoscrizione del contratto). Per la prima e l'ultima annualità il canone viene riproporzionato sul periodo di durata della concessione. -----

Per gli anni successivi, il canone come sopra determinato sarà adeguato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) - Variazione % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. -----

Il mancato versamento del canone entro il termine perentorio stabilito comporterà causa di decadenza dalla presente concessione secondo quanto previsto dall'articolo 15, per fatto e colpa del soggetto gestore; l'Amministrazione, oltreché provvedere alla riscossione della cauzione, si riserva la facoltà di attivare ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. -----

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ.

Salvo gli utilizzi richiesti o patrocinati dal Comune, il gestore è libero di utilizzare il cinema teatro comunale "Marmolada" per le attività ricreative, culturali, di proiezione cinematografica e/o di allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canore, convegnistica e simili che ritiene opportune, secondo la sua destinazione funzionale.-----

Il programma di attività dovrà garantire l'apertura della struttura nella stagione invernale per la durata minima indicata nel successivo articolo 11, in particolare nei week end, nei giorni prefestivi e festivi e per eventuali utilizzi istituzionali e patrocinati dal Comune.-----

ART. 5 – RISERVA DI UTILIZZO DEI LOCALI.

Per l'espletamento delle attività istituzionali, convegnistica o altro, l'Amministrazione comunale, a propria discrezione, si riserva l'utilizzo per sé o terzi, della struttura, a titolo gratuito e senza addebito di ulteriori spese rispetto a quelle previste nel presente contratto di concessione, per un numero di 30 giorni nel corso dell'anno solare. In dette giornate il gestore si impegna a garantire senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale la custodia, il funzionamento del riscaldamento e dell'illuminazione nei limiti di cui al presente contratto, la pulizia dei locali dopo l'utilizzo, il servizio biglietteria, il servizio guardaroba, il servizio bar ed ogni altro servizio connesso all'utilizzo della struttura ed impianti ivi presenti, necessario alla buona riuscita dell'evento. Il Comune, salvo motivi di urgenza, si impegna a comunicare il programma mensile delle iniziative e delle manifestazioni che intende promuovere o patrocinare almeno entro il giorno 15 del mese precedente a quello nel quale tali attività saranno espletate, al fine di evitare sovrapposizioni e disfunzioni organizzative. Per ogni ulteriore utilizzo oltre a quelli a titolo gratuito, da parte del Comune o di soggetti autorizzati dal Comune, il gestore si obbliga ad applicare delle tariffe di utilizzo concordate con l'Amministrazione comunale.-----

ART. 6 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA.

Il gestore dovrà garantire con personale appositamente incaricato l'apertura dei locali, la sorveglianza degli stessi per tutto l'arco del tempo in cui si svolge l'attività

cinematografica, teatrale e convegnistica, ecc. e quanto occorre per il buon funzionamento dei locali oggetto del presente atto. Il gestore dovrà garantire la reperibilità di un addetto per eventuali necessità di apertura della struttura o visione della struttura, su richiesta dell'Amministrazione. -----

ART. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Il gestore nell'effettuare attività ricreative, culturali, di proiezione cinematografica e/o di allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canore, convegnistica e simili s'intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, ordinamenti e regolamenti anche di polizia urbana e di pubblica sicurezza; pertanto, si obbliga espressamente a sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi conseguenza degli stessi. Per i periodi di programmazione da esso gestiti, il gestore dovrà assumersi la totale responsabilità ai fini della sicurezza antincendio e agli adempimenti di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.-----

ART. 8 – INFORTUNI E DANNI.

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento anche per quelli eventualmente arrecati all'Amministrazione comunale. Con il presente contratto di concessione la gestione delle attività sono conferite a tutto rischio e pericolo del gestore della struttura. L'Amministrazione comunale non sarà mai, verso il gestore della struttura o verso gli altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante a chiunque sia in dipendenza o per effetto del presente atto. Il gestore terrà, pertanto, completamente sollevata l'Amministrazione comunale per danni e spese che potrebbero essere cagionati a persone o cose, direttamente o indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso delle gestione del cinema teatro comunale "Marmo-

lada".-----

ART. 9 – PUBBLICITÀ.

La pubblicità estranea alla programmazione cinematografica nei locali dell'attività, negli spazi ed in qualunque ambiente del cinema deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. Il Comune si riserva di chiedere l'utilizzo degli espositori per la promozione di iniziative proprie. -----

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE GESTIONE SPACCIO INTERNO.

Il Comune di Canazei, titolare della S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività per un esercizio per la somministrazione aperto al pubblico autorizza con la sottoscrizione della presente concessione la presentazione di S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività – di volturazione della medesima, per la durata del presente contratto di concessione, al gestore in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività in argomento o a soggetto da lui nominato. Le parti prendono atto che al termine del contratto di concessione l'autorizzazione sarà reintestata al Comune di Canazei e che il gestore si obbliga a sottoscrivere tutti gli atti di assenso necessari alla valutazione di licenze, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro.-----

Il gestore si impegna a non somministrare alcolici all'interno degli spazi a minori di anni 18 come da normativa vigente e a non installare all'interno del bar slot machines di qualsiasi tipo (comprese quelle che propongono al pubblico giochi d'azzardo).-----

ART. 11 – OBBLIGHI DEL GESTORE.

Il gestore, nel periodo di concessione, ha l'obbligo di mantenere perfettamente in ordine e funzionanti gli arredi, gli impianti e le attrezzature necessarie al cinema, facendosi carico anche delle loro riparazioni. Si obbliga a propria cura e spese: ----

- a programmare e realizzare attività ricreativo-culturali di proiezione cinematografica e/o di allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canori e simili per almeno tre giorni nell'arco della settimana nel periodo dalla festività di S. Ambrogio alla Pasqua e nel periodo ricompreso tra il 20 giugno ed il 10 settembre, salvo diversa apertura stabilita di concerto con l'Amministrazione comunale; e salvo l'utilizzo che può riservarsi l'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 5. L'attività tiene conto delle esigenze del mercato, esprime una qualità culturale efficace ed economicamente conveniente e garantisce la tutela dei minori. -----
- dare la possibilità ai nuclei familiari composti da più figli o a persone con disabilità di fruire di tariffe agevolate. A tal fine il gestore si obbliga a praticare tariffe scontate per i nuclei familiari con due o più figli o per persone con disabilità. -----
- a predisporre quanto necessario per assicurare la funzionalità del Cinema Teatro. -----
- a rendere partecipe l'Amministrazione della programmazione. -----
- a rispettare la programmazione definita all'inizio dell'attività stagionale. -----
- a tenere pulita ed in perfetto ordine l'intera struttura del cinema teatro comunale "Marmolada" (esclusa la sala 2) e gli spazi esterni adiacenti (scalinate e piazzale) e le relative pertinenze. -----
- a concordare con l'Amministrazione comunale l'eventuale posa di nuove strutture o arredi sia all'interno che all'esterno dell'edificio anche qualora acquistati a totale carico del gestore; -----
- al pagamento di ogni onere, nessuno escluso, relativo alla programmazione cinematografica prevista. -----
- a consentire, previo accordo tra le parti, all'Amministrazione comunale di eseguire lavori di rinnovo o miglioria della struttura e delle apparecchiature messe a di-

sposizione e/o facenti parti dei beni comunali, senza nulla pretendere. -----

• ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della programmazione. -----

Il gestore provvederà inoltre a propria cura e spese: -----

• al noleggio del materiale di proiezione compreso l'eventuale trasporto, delle spese del materiale pubblicitario, delle tasse di affissione, del personale di sala e a quello di cabina necessari per la programmazione; -----

• a curare tutti gli aspetti legati alla produzione ed alla messa in opera delle attività ed in particolare: -----

• alla gestione della sala nei giorni di spettacolo e gestione logistica e organizzativa degli allestimenti e delle prove; -----

• la gestione dei rapporti contrattuali e di collaborazione con gli artisti, le compagnie ospitate ed il personale impiegato; -----

• i pagamenti dei diritti SIAE e degli oneri contributivi; -----

• la prevendita, prenotazione, biglietteria e gestione degli incassi; -----

• la gestione tecnica dei macchinari e delle attrezzature date in uso, nonché all'ordinaria manutenzione delle stesse; -----

• la vigilanza e custodia dell'edificio e degli impianti e attrezzature oggetto di contratto di concessione; -----

• sostenere i costi di combustibile da riscaldamento (o altro combustibile nel caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento) del complesso aziendale superiori a 150 Mwh annui non sostenute dal Comune come indicato all'articolo 14 del presente atto.-----

• sostenere i costi di energia elettrica della parte di edificio oggetto del presente contratto di concessione. Il gestore si impegna a volturare a suo nome l'utenza e

sarà autorizzato a ri-addebitare i costi degli spazi che restano nella disponibilità del Comune di Canazei (sala banda) e dell'Azienda di promozione turistica della Val di Fassa (piano sottotetto e magazzini), secondo specifico riparto che verrà fatto sulla base delle letture dei contatori. -----

sostenere tutti i costi variabili di gestione del cinema teatro comunale "Marmolada" relativamente alle parti di cui al presente contratto di concessione (acqua, pulizie, tariffa rifiuti nonché tutti gli altri costi e servizi ordinari, nessuno escluso). Per le pulizie il gestore si obbliga al rispetto dei criteri ambientali minimi stabiliti con D.M. Ambiente 24 maggio 2012 all. 1 e dal D.M. Ambiente 18 ottobre 2016 all. 1 per le parti applicabili alla struttura; -----

- curare la pubblicizzazione, in tutte le forme, delle iniziative (pubblicazione e divulgazione di manifesti, pieghevoli, stampa e radio locali) con congruo anticipo rispetto alla data degli spettacoli; -----

- coordinare l'attività rispetto alle altre attività culturali – ricreative del Comune, previo accordo con quest'ultimo; -----

- curare eventuali rapporti con altri enti pubblici e con associazioni culturali per la programmazione e promozione delle attività di spettacolo; -----

- prima di iniziare ogni e qualsiasi attività il gestore dovrà munirsi, a sua cura e spese, delle autorizzazioni, licenze e/o quant'altro necessario per poter operare nel cinema teatro comunale "Marmolada" e per svolgere le attività programmate e si assume ogni obbligo, responsabilità, ed onere di natura fiscale e previdenziale esonerando espressamente fin d'ora il Comune da ogni responsabilità, civile ed amministrativa connessa con l'attività di gestione del cinema teatro. Il gestore si impegna a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile che copra i rischi connessi ad eventuali danni provocati a terzi, soci o personale della società, du-

rante l'utilizzo della struttura medesima (sia durante gli spettacoli sia durante le prove e gli allestimenti) con un massimale minimo previsto per sinistro pari a 1.500.000,00 euro.-----

Il gestore è responsabile della gestione della sicurezza. Si richiama in particolare il D.M. 19.8.1996 e ss.mm.ii. sulle condizioni di sicurezza per l'esercizio dei locali con riferimento alla funzionalità delle vie di uscita, degli impianti tecnologici, dei mezzi antincendio e la chiamata dei servizi di soccorso, nonché il D.M. 10.3.98 e ss.mm.ii. sull'obbligo di predisporre il piano di sicurezza antincendio e di tenere a disposizione il registro della sicurezza antincendio. Il gestore dovrà utilizzare e fare utilizzare l'immobile in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile in oggetto. -----

ART. 12 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali o assistenziali per il personale addetto all'attività sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile. Il gestore, pertanto, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali infortunistiche verso gli addetti ai servizi oggetto del presente contratto di concessione, liberando fin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza dell'espletamento del servizio. -----

Il gestore s'impegna altresì a garantire a tutti gli addetti ai servizi in oggetto, durante l'esecuzione della concessione, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e ad osservare qualsiasi norma, indirizzo o regolamento in materia di lavoro. -----

ART. 13 – DIVIETI.

Al gestore è fatto divieto di: -----

- destinare i beni ad uso diverso da quello stabilito nella presente concessione; ----
- subaffidare in tutto o in parte i beni in oggetto con o senza corrispettivo, come pure cedere la concessione; -----
- cedere o subconcedere tutto o in parte la gestione del complesso pena l'immediata decadenza della concessione; -----
- eseguire qualunque tipo di lavoro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione; -----
- effettuare proiezioni o manifestazioni contrarie al buon costume (es. proiezioni pornografiche). -----

ART. 14 – ONERI A CARICO DEL COMUNE.

Le spese relative al gasolio per il riscaldamento (o altro combustibile nel caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento) del complesso aziendale fino ad un massimo di 150 Mwh annui e della linea telefonica sono a carico del Comune di Canazei. Qualora il consumo superi i 150 Mwh annui il gestore si impegna a rimborsare all'Amministrazione comunale il costo del combustibile da riscaldamento. -

L'Amministrazione comunale volturerà al gestore l'utenza di energia elettrica impegnandosi a rimborsare tutte le spese per i locali che resteranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, mentre per i locali utilizzati dall' Azienda di Promozione Turistica della Val di Fassa SCARL quest'ultima rimborserà al gestore le spese di sua competenza. -----

L'Amministrazione comunale provvederà al controllo periodico degli impianti e degli estintori. -----

Gli interventi di straordinaria manutenzione, non dovuti a colpa del gestore, sono a

carico del Comune di Canazei. Il gestore dovrà, in ogni caso, segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione comunale ogni eventuale anomalia. Sono fatte salve e restano a carico del Comune, tutte le eventuali responsabilità di natura civile, fiscale, penale ed amministrativa connesse con l'edificazione e messa a norma della struttura e degli impianti del cinema teatro comunale "Marmolada", nonché le responsabilità derivanti dalla proprietà della struttura medesima. ---

L'Amministrazione comunale garantisce l'esistenza di idonea polizza assicurativa (RC fabbricati e rischi diversi) che tuteli sia il Comune e sia il gestore della struttura da tutti i danni che possano essere arrecati al cinema teatro comunale "Marmolada" dalla rovina di edificio, dal furto, dall'incendio e/o da altri eventi dannosi o fortuiti (quali ad es. la rottura per gelo delle condutture dell'acqua), nonché da tutti i danni che possano derivare a terzi dalla struttura (fabbricato) e dalle aree pertinenti.-----

L'Amministrazione comunale, al fine della migliore utilizzazione degli spazi in relazione allo svolgimento di tutte le attività da essa programmate, in relazione alla riserva di utilizzo di cui all'art. 5, dovrà comunicare con congruo anticipo al gestore gli utilizzi stessi, al fine di evitare sovrapposizioni e disfunzioni organizzative. -----

ART. 15 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

Fatte salve le altre specifiche ipotesi previste dal presente contratto di concessione, il gestore verrà dichiarato decaduto dalla concessione, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, nei seguenti casi: -----

- nel caso di mancato pagamento del canone come stabilito all'art. 3; -----
- nel caso previsto dal precedente art. 13 (subconcessione della struttura); -----
- in caso di negligenza nell'esercizio degli obblighi e condizioni di concessione; ----
- in caso di cessione d'azienda, oppure in caso di cessione dell'attività, di concor-

dato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico del concessionario, fatti salvi i casi in cui vi sia stata l'autorizzazione del comune; -----

- nel caso in cui la ditta sia sprovvista o non ottenga le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività; -----

- quando non vengono rispettati gli obblighi di cui alla presente concessione, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 11 e 12; -----

- perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o altri casi previsti dalla legge. -----

La decadenza della concessione è dichiarata in via amministrativa, previa contestazione, da trasmettere con raccomandata A.R. al titolare della concessione e concedendo giorni 15 per le eventuali controdeduzioni. -----

Ogni inadempienza agli obblighi di concessione sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, al domicilio eletto dal gestore; nella contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte adotterà le determinazioni che riterrà più opportune. -----

ART. 16 – RECESSO DALLA CONCESSIONE.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento recedere dalla concessione, anche con riduzione dell'ampiezza dei locali e degli spazi, nei seguenti casi: -----

- quando il permanere della concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque per il preminente interesse pubblico; -----

- per ripetute inadempienze del concessionario verso gli obblighi assunti e previa

contestazione scritta delle violazioni; -----

• qualora l'attività cinematografica non venisse effettuata con la regolarità e costanza per almeno tre volte nell'arco di un anno, fatte salve le cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente documentate. -----

Il recesso sarà notificato al gestore dando un termine per il rilascio non inferiore a tre mesi. Il gestore dovrà immediatamente restituire e rilasciare la piena disponibilità al Comune i locali e gli spazi liberi e sgombri da persone e cose, senza vantare alcun diritto all'indennizzo o spesa nei confronti del Comune. -----

Il gestore potrà recedere dalla concessione dando un preavviso all'Amministrazione non inferiore a tre mesi, durante i quali dovrà continuare a svolgere l'attività secondo il presente contratto di concessione. È fatta salva la possibilità di concordare di comune accordo tra le parti un termine inferiore di recesso. -----

ART. 17 – TERMINE DELLA CONCESSIONE.

Alla scadenza della concessione, sia essa anticipata o naturale, il gestore nulla avrà da pretendere dal Comune di Canazei a titolo di indennizzo, avviamento o quant'altro. -----

Avrà immediatamente termine l'uso dei beni conferiti e dovranno essere riconsegnati al Comune tutti i locali, liberi da proprie cose e/o vincoli di ogni specie, gli impianti e gli arredi risultanti dall'inventario entro e non oltre 10 giorni successivi alla scadenza. I locali dovranno essere consegnati in buono stato di conservazione e gli impianti e gli altri beni in stato di regolare funzionamento. Eventuali miglioramenti apportati nel corso del contratto di concessione, anche se autorizzati, non daranno diritto ad alcun compenso o indennizzo. -----

ART. 18 – VIGILANZA E CONTROLLO.

Al Comune è consentito operare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato del gestore, attraverso gli strumenti che riterrà più utili e opportuni. Il gestore della struttura dovrà agevolare le operazioni di vigilanza e controllo, fornendo al Comune la più ampia collaborazione. I miglioramenti apportati nel corso della gestione da parte del gestore, anche se autorizzati, non daranno diritto ad alcun compenso o indennizzo. -----

ART. 19 – CUSTODIA DEI BENI.

Il gestore della struttura è costituito custode dei beni dati in uso e lo stesso dovrà segnalare al Comune qualsiasi inconveniente che dovesse verificarsi sull'intera struttura e ritenersi obbligato alla sorveglianza. -----

Al rilascio dell'immobile sarà verificata la consistenza e lo stato di conservazione dei beni prima del rilascio della cauzione e con diritto di rivalsa sulla cauzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato. -----

ART. 20 – CAUZIONE.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione, si dà atto che il sig. _____ provvederà a depositare cauzione di euro 5.000,00, prestata mediante fideiussione bancaria. In caso di escussione per eventuali inadempimenti, la cauzione dovrà essere reintegrata. -----

Il Comune provvederà allo svincolo della cauzione al termine della concessione e previa verifica dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali. -----

Qualora la cauzione venga escussa nel corso della concessione la stessa dovrà essere reintegrata a prima richiesta da parte dell'Amministrazione comunale. -----

ART. 21 – SPESE.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, eccetto quelle espressamente escluse, sono, senza possibilità di rivalsa, a completo carico del

concessionario. -----

ART. 22 – RINVIO.

Il rapporto tra il Comune di Canazei e il sig. _____ si configura come concessione per l'affidamento in gestione del complesso cinema teatro comunale "Marmolada. -----

Ai fini fiscali si dichiara ai sensi dell'art. 10 co 1 del DPR 633/1972 di optare per l'applicazione dell'IVA sul canone. Ai fini dell'imposta di registro il presente contratto è soggetto a registrazione a termine fisso con liquidazione dell'imposta in misura fissa di 200,00 euro oltre a imposta di bollo di euro 40,00 euro in base al decreto legislativo 36/2023, sul valore riferito alla concessione. Il valore complessivo del contratto ai fini fiscali ammonta a € _____,-----

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi o e dei regolamenti vigenti. -----

Canazei, _____

Comune di Canazei

Il gestore

Il Sindaco

()

Si approvano specificatamente ai sensi degli articoli 1341 - 1342 C.C. le clausole di cui agli articoli 3, 5, 11, 12, 14, 15 e 16. -----

Comune di Canazei

Il gestore

Il Sindaco

()